SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

13º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1997

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2095) ***Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(1074) ***CIMMINO ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata***

(1526) ***ZANOLETTI: Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 7, 8 e *passim*
ASCIUTTI *(Forza Italia)* 7
CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. 7, 8, 9
CAZZARO *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 6, 7, 9
DE CAROLIS, *(Misto), relatore alla Commissione* 6, 8, 9
LAGO *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 8

DL 0248

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2095) ***Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(1074) ***CIMMINO ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata***

(1526) ***ZANOLETTI: Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2095, 1074 e 1526.

Informo che sui disegni di legge in discussione non è ancora pervenuto il parere della 6ª Commissione permanente; poichè il termine dell'espressione di tale parere, a decorrere dal quale è da ritenersi che la Commissione investita in sede consultiva non intenda esprimersi, scade martedì prossimo, ai fini dell'accelerazione dell'*iter*, ritengo opportuno proseguire i lavori esaminando gli emendamenti presentati e rimandando alla prossima settimana l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni su tale proposta, peraltro condivisa dal relatore, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2095.

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di successione a qualunque titolo nella titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. I primi due commi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

"È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati e/o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società anche se cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana"».

1.13 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. I primi due commi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

"È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati e/o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società anche se cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana"».

1.14 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono soppresse la parola "altresì" nonchè le parole "semplice e"».

1.8 IL RELATORE

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole "semplice e"».

1.1 IL RELATORE

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole "semplice e"».

1.6 CAZZARO, MICELE, GAMBINI, LARIZZA, NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI

Al comma 1 sostituire le parole da: «è costituita ed esercitata» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

"*a)* è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice"».

1.9 IL RELATORE

Al comma 1, ottavo rigo, sopprimere le parole: «o di società in accomandita semplice».

1.2 IL RELATORE

Al comma 1, ottavo rigo, sopprimere le parole: «o di società in accomandita semplice».

1.4 CAZZARO, MICELE, GAMBINI, LARIZZA, NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI

Al comma 1, decimo rigo, sostituire le parole: «ciascun socio» *con le parole*: «il socio unico».

1.3 IL RELATORE

Al comma 1, decimo rigo, sostituire le parole: «ciascun socio» *con le parole*: «il socio unico».

1.5 CAZZARO, MICELE, GAMBINI, LARIZZA, NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI

L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento per atto volontario tra vivi della titolarità della società di cui al comma precedente, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purchè il soggetto avente causa sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma».

1.7 CAZZARO, MICELE, GAMBINI, LARIZZA, NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «In caso di successione a qualunque titolo» *con le seguenti* «In caso di trasferimento per atto tra vivi della».

1.10 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

"L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai suoi soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tuttto automatizzata: un massimo di 20 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 10; il numero massimo di dipenden-

ti può essere elevato sino a 24 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa di trasporto: un massimo di 20 dipendenti;

d) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 22 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 26 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877;

3) non sono computati i familiari dell'imprenditore ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) non sono computati la metà dei soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta con esclusione dei contratti di formazione lavoro di cui alle leggi n. 863 del 1984 e n. 451 del 1994 e/o successive modificazioni o il personale assunto in sostituzione dei dipendenti assenti per maternità, servizio militare, malattia e ferie"».

1.11 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-*bis*. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

"L'impresa artigianata può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente qualunque sia la mansione svolta, diretto personalmente dall'imprenditore artigianato o dai suoi soci"».

1.12 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.13 e 1.14.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.8, 1.1, 1.9, 1.2, 1.3 ed 1.10.

CAZZARO. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che i primi tre emendamenti da me presentati (l'1.6, l'1.4 e l'1.5) tendono a

correggere uno svarione presente nel testo che ci è stato sottoposto; l'emendamento 1.7, invece, affronta il problema del trasferimento della titolarità dell'azienda. La legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, infatti, già prevede che in caso di morte del titolare l'azienda possa rimanere iscritta all'albo delle imprese artigiane per cinque anni, anche se l'erede subentrante non nè possieda immediatamente i requisiti; il testo che ci è pervenuto dalla Camera non lo consentirebbe ed è anzi contraddittorio al riguardo: l'emendamento 1.7 tende ad eliminare proprio questo problema e a riaffermare quanto previsto dalla poc'anzi citata legge n. 443.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.1 e 1.6 devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

Ricordo che, ove l'emendamento 1.9 fosse approvato, sarebbero conseguentemente assorbiti i successivi emendamenti riferiti al primo periodo del comma 1.

CAZZARO. Signor Presidente, ritengo di non aver avuto a disposizione un tempo congruo per esaminare il testo dell'emendamento in votazione; poichè esso inevitabilmente apporterebbe delle modifiche al testo del disegno di legge, riterrei opportuno verificare se quanto previsto dagli altri emendamenti presentati al riguardo è riportato in modo adeguato nell'emendamento 1.9.

ASCIUTTI. Mi sembra che si determini una dicotomia!

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, propongo di sospendere la seduta per cinque minuti.

I lavori, sospesi alle ore 15,35, sono ripresi alle ore 15,40.

CAZZARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo, poichè il testo originario, modificato nel senso proposto dall'emendamento in votazione, è più chiaro e corrisponde maggiormente alle necessità evidenziate dagli altri emendamenti presentati in merito.

LAGO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente.

Suggerirei però una modifica all'emendamento in votazione. Alla lettera *b)* dell'emendamento 1.9, infatti, proporrei di sostituire le parole «ciascun socio» con le parole «socio accomandatario», perchè non è pensabile che tutti i soci di una S.a.s. debbano possedere i requisiti previsti: l'importante è che il socio accomandatario li possegga, non essendo, peraltro, «socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice», come già previsto.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, pur non ritenendo indispensabile tale specificazione, non mi oppongo alla modifica dell'emendamento 1.9.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il Governo esprime il parere favorevole sul contenuto dell'emendamento 1.9 e si rimette alla Commissione in merito alla modifica proposta a tale emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento riformulato nel senso testè indicato dal senatore Lago:

Al comma 1 sostituire le parole da: «è costituita ed esercitata» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«*a)* è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè il socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice"».

1.9 (Nuovo testo) IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 1.9 nel testo modificato, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.3 e 1.5.

Vorrei evidenziare che gli emendamenti 1.7 e 1.10 hanno contenuto analogo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, vorrei far notare al collega Cazzaro che l'emendamento 1.10 da me presentato, interpreta forse con maggiore puntualità le esigenze contemplate anche dall'emendamento 1.7.

CAZZARO. In che misura la formulazione dell'emendamento 1.10 è più corretta?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Leggendo il testo dei due emendamenti non si notano differenze dal punto di vista sostanziale; ritengo però che la formulazione dell'emendamento 1.10 sia migliore sotto il profilo formale, perchè è ovvio che l'atto volontario avvenga tra vivi.

CAZZARO. Accolgo le osservazioni del relatore e pertanto ritiro l'emendamento 1.7.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Abbiamo così esaurito l'esame e la votazione degli emendamenti.

Poichè non è ancora pervenuto il parere della 6ª Commissione, per una questione di correttezza dal punto di vista formale e sostanziale, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO